



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2021

ANNO IX

DEL DIPARTIMENTO JONICO

DANILA CERTOSINO

La tutela cautelare della
vittima del reato

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 9788894503074



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli - Gabriele Dell'Atti - Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione), Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099
7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNO IX
ANNALI 2021
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Danila Certosino

LA TUTELA CAUTELARE DELLA VITTIMA DEL REATO*

SOMMARIO: 1. La posizione dell'offeso nel panorama europeo. – 2. Il contesto nazionale: le prerogative riconosciute in ambito cautelare. – 3. (*Segue*): gli ultimi approdi legislativi e il rafforzamento di tutela.

1. La valorizzazione del ruolo della vittima del reato è da tempo considerata come esigenza fondamentale in ambito internazionale¹, tanto da essere posta alla base di diverse Risoluzioni delle Nazioni Unite² nonché di numerose Raccomandazioni³ e Convenzioni del Consiglio d'Europa⁴.

È, tuttavia, in seno all'Unione Europea che si può registrare una maggiore tutela

* Testo della Relazione svolta al Webinar “*Vittime di reato. Diritti, bisogni e interventi di tutela*”, organizzato da Rete Dafne Puglia e Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (5 marzo 2021).

¹ Sul punto, M.G. Aimonetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1327 ss.

² Cfr., in particolare, la Risoluzione del 29 novembre 1985 N.R. 40/34 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, intitolata “*Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere*”; la Risoluzione del 21 luglio 1997 N.R. 1997/33 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite sugli “*Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme*”; la Risoluzione del 27 luglio 2000 N.R. 2000/14 del Consiglio economico e Sociale delle Nazioni Unite sui “*Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale*”; la “*Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia*” del 10-17 aprile 2000 (adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti).

³ Si ricordano, al riguardo, la Raccomandazione del 28 giugno 1985, n. R(85)11, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, concernente la “*Posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale*”; la Raccomandazione del 17 novembre 1987, n. R(87)21 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sulla “*Assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione*”; la Raccomandazione del 14 giugno 2006, n. R(2006)8, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla “*Assistenza alle vittime di reati*”.

⁴ Particolare attenzione rivestono la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, che mira alla protezione delle vittime minorenni dai rischi derivanti dall'impatto traumatico con il sistema giudiziario e la Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Per una dettagliata analisi di entrambi i testi convenzionali, v. M. Martelli, *Le Convenzioni di Lanzarote e Istanbul: un quadro d'insieme*, in L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Cedam, Padova 2015, p. 31 ss.

della persona offesa dal reato⁵, la cui percezione rappresenta un fenomeno abbastanza recente nello spazio giudiziario europeo⁶.

A livello di atti comunitari, il primo intervento incisivo in materia è rappresentato dalla Decisione quadro n. 2001/220/GAI, relativa alla “*Posizione della vittima nel procedimento penale*”, adottata dal Consiglio dell’Unione Europea il 15 marzo 2001⁷. Con questa Decisione quadro, considerata vera e propria “pietra miliare” nel panorama sovranazionale⁸, si dà immediata attuazione alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, svoltosi due anni prima, con cui è stata sottolineata la necessità di elaborare norme minime per la tutela delle vittime di reato e di creare programmi nazionali per finanziare iniziative sulla tutela delle vittime della criminalità, sul loro accesso alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento del danno⁹.

All’interno della Decisione quadro del 2001, possono rinvenirsi una serie di indicazioni volte al rafforzamento dei poteri processuali della persona offesa dal reato, alla predisposizione di servizi sociali nonché all’incentivazione di modalità di composizione del conflitto¹⁰.

⁵ Nonostante gli sforzi compiuti, infatti, non può non rilevarsi una debolezza della posizione della vittima nell’ambito del Consiglio d’Europa a causa dell’assenza di un suo formale riconoscimento in seno alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Infatti, con riferimento al diritto di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la vittima si identifica con colui che, ai sensi degli artt. 5 e 6 CEDU, ha subito una detenzione o un processo ingiusto: il diritto al giusto processo «è concepito senza particolare considerazione per la vittima del reato». Certo, la CEDU prescrive agli Stati membri il dovere di reprimere i comportamenti criminosi, ma non garantisce alla vittima uno specifico ruolo all’interno del processo penale.

⁶ In argomento, cfr. M. V. Del Tufo, *La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo*, in G. Fiandaca, C. Visconti (a cura di), *Aa.Vv., Punire mediante conciliare*, Giappichelli, Torino 2009, p. 107 ss.; Ead., *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 889 ss.; L. Luparia (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, cit.

⁷ A commento della Decisione, v., tra i tanti, C. Amalfitano, *L’azione dell’Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell’Unione europea*, 2011, p. 643 ss.; M. Castellaneta, *Più tutele per la vittima nel corso del processo*, in *Guida dir.*, 10, 2010, p. 71 ss.; M.V. Del Tufo, *La vittima di fronte al reato nell’orizzonte europeo*, cit., p. 110 ss.; P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell’Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2701 ss.; I. Patrone, *Il Consiglio dell’Unione europea e la vittima nel procedimento penale*, in *Quad. cost.*, 2002, p. 178 ss.; F. Ruggieri, *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario Europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4329 ss.

⁸ In questi termini, M. Gialuz, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in *Aa.Vv., Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, Torino 2012, p. 60.

⁹ Cfr. *Le Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Tampere*, relativamente alla parte dedicata a “Un autentico spazio di giustizia europeo” e, in particolare la sezione riguardante un “Migliore accesso alla giustizia in Europa” (punto 32), ove viene precisato che «dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali» e «dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l’assistenza alle vittime e la loro tutela».

¹⁰ In questi termini, L. Parlato, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, ed. Torri del vento, Palermo 2012, p. 32.

Per prima cosa, la Decisione quadro si preoccupa di definire chi è la vittima del reato: ai sensi dell'art. 1, lett. a) vittima è «la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro»¹¹. In particolare, sono individuate come destinatarie di maggior tutela e di trattamenti specifici le vittime “particolarmente vulnerabili”. Con riferimento a queste ultime, pur non essendo elaborata una definizione, la stessa può essere ricavata mediante un ragionamento *a contrariis* che fa leva sulle ipotesi di tutela specifica inquadrate dai testi sovranazionali nei confronti di particolari categorie di persone¹².

Uno degli aspetti su cui interviene la Decisione quadro è il rapporto tra vittima e processo. L'atto comunitario assicura l'assistenza alle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale e, a tal fine, gli Stati membri devono garantire che la dignità delle vittime sia rispettata e che i loro diritti siano riconosciuti in tutto il corso del procedimento.

Antecedentemente al processo, deve essere riconosciuto alla vittima il diritto di informazione, per cui lo Stato membro deve assicurare “le informazioni e l'accesso ad esse, in una lingua generalmente compresa”. Rientrano in questo ambito: il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza; i benefici assistenziali che può ricevere; il luogo e le modalità per sporgere denuncia; le procedure successive alla presentazione della denuncia e il ruolo della vittima in tale contesto; le modalità e la natura della protezione; le modalità per avere diritto all'assistenza di un legale, al patrocinio gratuito, o a qualsiasi altra forma di assistenza.

¹¹ Secondo l'orientamento della Corte di giustizia delle comunità europee, è pacifica l'esclusione dal concetto di vittima delle persone giuridiche, nei cui confronti, pur avendo subito un pregiudizio causato direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro, non può operare la protezione accordata dalla decisione quadro. Cfr., Corte giust., 28 giugno 2007, c. 467/05, Dell'Orto, in *www.europa.eu*; Corte giust., 21 ottobre 2010, c. 205/09, Eredics, *ivi*, ove si specifica che «ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali (...) la nozione di vittima non include le persone giuridiche».

¹² Così L. Luparia, *I contorni del concetto di vittima nella decisione quadro 2001/220 GAI*, in T. A. Deu, L. Luparia (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*, Giuffrè, Milano 2011, p. 2 ss.

Ad avviso di L. Parlato, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., p. 71 ss., il concetto di vittima vulnerabile compone un microsistema assai variegato che necessita di tenere in considerazione una pluralità di situazioni di natura eterogenea (l'età, il sesso, le condizioni psico-fisiche, la tipologia del delitto subito).

Evidenzia S. Allegrezza, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in Aa.Vv., *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Giappichelli, Torino 2012, p. 13, come nell'attuale legislazione, esistono almeno tre tipi di “supervittime”: i bambini vittime di reati sessuali, le donne vittime di reati sessualmente orientati e le cosiddette “vittime collettive” (gruppo etnico, sessuale, religioso oppure vittime di mafia o di terrorismo). Altre categorie di vittime sono invece considerate dimenticate, ovvero quelle dei reati economici, dei reati ambientali, dei reati culturali.

Inoltre, la vittima deve essere informata sui requisiti necessari per avanzare una richiesta di risarcimento del danno e, nell'ipotesi in cui risieda in altro Stato, sui meccanismi cui può ricorrere per tutelare i propri interessi.

Nel corso del procedimento, si mira a garantire il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della dignità della vittima, il diritto all'ascolto, il diritto alla protezione e il diritto alla tutela della *privacy*; si cerca, in questo modo, di determinare concretamente un rafforzamento della sua posizione processuale.

Il diritto all'informazione, che deve essere garantito in ogni fase processuale, si estende conseguentemente anche alla fase esecutiva, dovendo la vittima essere avvisata nell'ipotesi di rimessione in libertà del condannato, qualora ciò possa rappresentare per lei un pericolo.

Successivamente alla Decisione quadro del 2001, sono state emanate ulteriori direttive aventi come obiettivo la tutela della vittima: la Decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio dell'Unione europea, sulla "*Lotta alla tratta degli esseri umani*" (poi sostituita dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio); la Direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2004/80/CE, relativa all'"*Indennizzo delle vittime di reato*"; la Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell'Unione europea sulla "*Lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*"; la Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'"*Ordine di protezione europeo*", che fissa i principi di tutela delle donne dalle violenze di genere.

Nonostante questi ulteriori interventi, l'Unione europea ha ritenuto che fosse necessario irrobustire ulteriormente la tutela accordata alle vittime di reato. È stata così elaborata in seno alla Commissione europea la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "*Norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato*", la quale ha successivamente portato all'adozione, il 25 ottobre 2012, della Direttiva 2012/29/UE¹³. Quest'ultima ha ampliato la portata del sistema delle protezioni già previste dalla Decisione quadro del 2001, definendo un nuovo panorama che regola il riconoscimento e il sostegno delle vittime e il loro accesso alla giustizia; i diritti e le garanzie già riconosciuti alla persona offesa dal reato dalla suddetta direttiva risultano ribaditi e rafforzati, venendo, così, intensificata «la spinta europea affinché la giustizia penale diventi sempre più un momento di

¹³ Per un commento in dottrina, cfr. S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, in Aa.Vv., *Lo statuto europeo delle vittime di reato*, cit., p. 3 ss.; S. Civello Conigliaro, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime del reato. Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 22 novembre 2012; S. Lorusso, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881 ss.; F. Parisi, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 novembre 2012; D. Savy, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2013, p. 613 ss.; P. Sechi, *Justice for victims: on conflict, trauma and reconciliation*, in *Giust. pen.*, 2013, II, c. 116 ss.; S. Venturoli, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 18 settembre 2012.

inclusione»¹⁴.

È stata, innanzitutto, ampliata la nozione di vittima del reato rispetto a quella elaborata dalla Decisione quadro del 2001, comprendendo, oltre alla persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, giuridico o economico a causa di un reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito un danno¹⁵.

La protezione delle vittime è, poi, garantita più efficacemente rispetto alla precedente Decisione quadro, dato che, secondo quanto sancito dall'art. 1, scopo della direttiva è quello di assicurare «che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali». Viene, così, particolarmente tutelato il diritto d'informazione della persona offesa dal reato, in attuazione del quale andranno fornite numerose informazioni concernenti: i servizi di assistenza; le procedure per la presentazione della denuncia e della richiesta di misure di protezione; le condizioni per ottenere assistenza legale (anche a spese dello Stato) ed il risarcimento del danno; il diritto all'interpretazione e alla traduzione; le procedure cui ricorrere se si è residenti in un altro stato e quelle per la denuncia dei casi di mancato rispetto dei propri diritti; i servizi di giustizia riparativa disponibili e le condizioni per ottenere il rimborso delle spese affrontate¹⁶.

Si garantisce anche il diritto della vittima di essere informata, senza indebito ritardo, del procedimento avviato a seguito della propria denuncia e conoscere dell'eventuale decisione di non prosecuzione delle indagini (e, a richiesta, dei motivi della stessa) o, in caso contrario, la data ed il luogo della celebrazione del processo e la natura dei capi di imputazione. Essa dovrebbe essere, altresì, avvisata della scarcerazione o dell'evasione dell'autore del reato e delle misure eventualmente adottate per la sua protezione.

¹⁴ L'espressione è di S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, cit., p. 3.

¹⁵ Nell'ampliare la nozione di vittima, la direttiva del 2012 riprende definizioni che, successivamente alla Decisione quadro del 2001, avevano trovato spazio, in sede internazionale, all'interno della "Dichiarazione dei basilari principi di giustizia per le vittime del reato ed abuso di potere", adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985, e della Raccomandazione R(2006)8 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 14 giugno 2006, sull'assistenza alle vittime dei reati. La risoluzione delle Nazioni unite ricomprende nel concetto di vittima coloro che «sia singolarmente che collettivamente, abbiano subito dei danni, ivi compreso il ferimento sia fisico che mentale, la sofferenza emotiva, la perdita economica o l'indebolimento sostanziale dei loro diritti fondamentali, attraverso atti o omissioni che violano le leggi contro il crimine, in vigore negli Stati membri (...) Il termine vittima comprende pure, ove del caso, la famiglia e parenti stretti o i dipendenti della vittima e le persone che hanno subito un danno nell'intervenire nel tentativo di soccorrere le vittime in pericolo o di evitare una eventuale vittimizzazione».

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa, sulla stessa linea, considera vittima «qualsiasi persona fisica che ha subito un danno, fisico o mentale, sofferenze psichiche o perdite economiche, causate da atti o omissioni in violazione del diritto penale di uno Stato membro. Il termine vittima comprende anche, se del caso, i familiari più stretti o di persone a carico della vittima diretta».

Orientata in questo senso anche la giurisprudenza di Strasburgo. Cfr., fra le più recenti, Corte eur. dir. uomo, 31 luglio 2012, ric. n. 40020/03, M. c. Italia e Bulgaria, in www.echr.coe.int.

¹⁶ Cfr., al riguardo, S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, cit., p. 5 ss.

Di particolare interesse sono le previsioni relative alle modalità di comunicazione delle informazioni: queste ultime dovrebbero essere fornite alla vittima in forma orale o scritta all'ultimo recapito postale conosciuto, oppure per via elettronica.

In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, o mediante un sito *web* ufficiale dell'autorità competente o per qualsiasi altro canale di comunicazione¹⁷.

Rispetto alle fonti precedentemente menzionate, la Direttiva 2012/29/UE ha avuto, così, il merito di delineare, per la persona offesa, «una chiara posizione sistemica nelle diverse scansioni del procedimento penale, tanto da essere definita un autentico *corpus juris*, di matrice europea, dei diritti delle vittime di reato»¹⁸.

2. Nell'ordinamento italiano per lungo tempo si è assistito ad un fenomeno di c.d. marginalizzazione processuale della vittima: l'interesse per la persona offesa dal reato era maggiormente volto agli interessi civilistici di cui era portatrice nell'ambito del processo o allo studio del ruolo causale avuto nella commissione del reato, mentre si era ancora lontani dal nutrire una sensibilità nei confronti delle sofferenze patite in conseguenza del reato stesso¹⁹.

Nell'ultimo ventennio, come si è accennato, il ruolo della persona offesa all'interno del procedimento penale ha assunto una posizione centrale nel *trend* normativo sovranazionale, generando una parziale decentralizzazione della figura dell'autore del reato e una implementazione della tutela della vittima, nell'ottica della valorizzazione delle sofferenze e delle conseguenze pregiudizievoli patite da quest'ultima per effetto del reato. Parallelamente al consolidamento della posizione della vittima nel contesto sovranazionale, anche il legislatore italiano ha avviato un percorso normativo volto al riconoscimento di maggiori cautele nei riguardi della persona offesa dal reato, con l'obiettivo di fronteggiare una disciplina troppo lacunosa e disorganica²⁰. Si sono, pertanto, registrati, nel corso degli ultimi anni, una serie di interventi legislativi, il cui

¹⁷ V., ancora, S. Allegrezza, *Il ruolo della vittima nella direttiva 2012/29/UE*, cit., p. 8.

¹⁸ In questi termini, M. Cagossi, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 19 gennaio 2016. Come evidenzia D. Vispo, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processuale penalistico italiano: prime riflessioni a margine del d.lgs. 212/2015*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 febbraio 2016, la direttiva 2012/29/UE, inserendosi all'interno di un percorso di progressiva ammissione della vittima sul palcoscenico processuale, «vincola gli Stati membri a riconoscere a tale soggetto svariate prerogative in tutto l'arco del procedimento e nella fase dell'esecuzione penitenziaria: dal diritto a ottenere dettagliate informazioni sul proprio caso al diritto di accesso ai servizi di assistenza, dai numerosi e significativi diritti di partecipazione al procedimento penale al diritto ad una variegata protezione e ad un sistema di garanzie nel contesto della c.d. giustizia riparativa».

¹⁹ Cfr. C. Peloso, *La tutela della vittima del reato nel processo penale italiano e francese: riflessioni comparate sull'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, in www.rivista.eurojus.it, 13 maggio 2016.

²⁰ Cfr., sul punto, F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2015, p. 655 ss.

leit-motiv «figura sostanzialmente imperniato sulla volontà di rafforzamento della tutela della persona offesa, attraverso il potenziamento di strumenti di contrasto dei fenomeni criminosi e l'inasprimento a fini dissuasivi del trattamento normativo riservato ai soggetti ritenuti, o riconosciuti, colpevoli»²¹.

A partire dagli anni duemila, un settore particolarmente "ritoccato" è stato quello della libertà personale, nel cui ambito si è man mano realizzato un sotto-sistema cautelare a tutela della vittima particolarmente debole, «connotato da più funzioni di natura special-preventiva che di cautela processuale»²².

Il primo intervento incisivo in materia si è realizzato con la l. 4 aprile 2001, n. 154²³, recante «*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*», con la quale il legislatore ha introdotto una serie di strumenti, civili e penali, volti ad apprestare particolari cautele nei confronti delle vittime di maltrattamenti familiari.

Le misure penali introdotte dall'art. 1, comma 2 della citata legge sono contenute negli artt. 282 *bis* e 291, comma 2 *bis*, c.p.p.

La prima disciplina l'allontanamento dalla casa familiare, che può essere disposto dall'organo giudicante al fine di predisporre uno strumento giudiziario rapido, efficace ed a carattere intermedio, consentendo, così, un'immediata tutela della vittima, senza pregiudicare in modo definitivo i rapporti familiari. La misura cautelare in oggetto è stata modulata «secondo una scala crescente di intensità a cominciare dall'obbligo essenziale di allontanarsi o di non rientrare nella casa familiare, per finire alle prescrizioni accessorie, meramente eventuali, dirette ad impedire all'indagato di recarsi in altri luoghi frequentati dalla vittima del reato o dal nucleo familiare»²⁴.

²¹ Per queste riflessioni, cfr. G. Bellantoni, *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n. 119/2013*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 643.

Appare opportuno evidenziare come l'inizio del percorso normativo volto a rafforzare le cautele apprestate nei confronti delle c.d. vittime "vulnerabili" è segnato dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, in tema di violenza sessuale. Ad essa sono poi seguiti altri importanti provvedimenti: la l. 3 agosto 1998, n. 268 (*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*); l. 4 aprile 2001, n. 154 (*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*); l. 11 agosto 2003, n. 228 (*Misure contro la tratta di persone*); l. 6 febbraio 2006, n. 38 (*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet*); l. 23 aprile 2009, n. 38 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*); l. 1 ottobre 2012, n. 172 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*).

²² F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., p. 656 s.

²³ Per un commento alla legge *de qua*, cfr. A. Figone, *La legge sulla violenza in famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 2001, p. 355 ss.; F. Ranzatto, *Misure a tutela delle vittime delle violenze in famiglia*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1334; S. Silvani, *Commento alla L. 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*, in *Leg. pen.*, 2001, p. 687 ss.

²⁴ Così, G. Cipriano, *Maltrattamenti in famiglia e misure cautelari alternative al carcere*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1158.

Sulla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, cfr., altresì, in dottrina, S. Allegrezza, *La nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare*, in *Famiglia*, 2003, p. 107 ss.; P. Biondolillo, *sub art. 282-bis*, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di*

La seconda misura prevede che nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, il pubblico ministero, “in caso di necessità o di urgenza”, può chiedere al giudice incaricato l’adozione delle misure patrimoniali provvisorie di cui all’art. 282-bis c.p.p., nell’interesse della persona offesa²⁵. L’autorità giudiziaria, pertanto, potrà prescrivere all’imputato: a) di lasciare subito la casa familiare o di non farvi rientro per un certo periodo di tempo senza l’autorizzazione del giudice che procede; b) di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa; c) di pagare un assegno periodico in favore delle persone conviventi “che per effetto del provvedimento rimangono prive di mezzi adeguati”, eventualmente con obbligo di versamento diretto al datore di lavoro.

Un secondo importante *step* legislativo a tutela dell’offeso si è realizzato con l’emanazione del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. nella l. 23 aprile 2009, n. 38, c.d. “pacchetto sicurezza”, che ha introdotto importanti novità: il legislatore ha, infatti, ampliato il novero dei comportamenti penalmente rilevanti, con l’introduzione del delitto di atti persecutori (c.d. *stalking*), ed è intervenuto, in maniera significativa, sul sistema delle cautele personali all’interno del processo²⁶. In particolare, è stata

procedura penale, 3^a ed., Wolters Kluwer Cedam, Milano 2020, p. 1239 ss.; P.P. Dell’anno, *sub art. 282-bis*, in A. Gaito (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 4^a ed., Utet, Torino 2012, p. 1711 ss.; G. Garuti, voce *Misure coercitive (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Giuffrè, Milano 2002, p. 744; C. Minnella, *Presupposti applicativi dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p.*, in *Giur. merito*, 2005, p. 354 ss.; F. Peroni, *La nuova tutela cautelare penale nei fenomeni di violenza intrafamiliare*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 867 ss.; S. Silvani, *Brevi note sull’allontanamento dalla casa familiare*, in *Foro ambr.*, 2003, p. 180 ss.; G. Spangher, *Le misure cautelari personali*, in G. Spangher, A. Marandola, G. Garuti, L. Kalb (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, vol. II, *Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di Marandola, Utet, Torino 2015, p. 34 ss.; E. Turco, *Modifiche all’allontanamento dalla casa familiare*, in A. Diddi, R. M. Geraci (a cura di), *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, Giappichelli, Torino 2015, p. 51 ss.; C. Valentini, *sub art. 282-bis*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 5^a ed., Wolters Kluwer Ipsa, Milano 2017, p. 2951 ss.

In giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. VI, 15 aprile 2010, n. 17788, in *CED Cass.*, n. 247084; Cass. pen., sez. VI, 3 luglio 2008, n. 28958, *ivi*, n. 240664; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 2008, n. 25607, in *Arch. n. proc. pen.*, 2009, p. 743; Cass. pen., sez. VI, 29 marzo 2006, n. 18990, in *CED Cass.*, n. 234635.

²⁵ Cfr. L. Giuliani, *sub art. 291*, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 1276 ss.; Polidoro, *sub art. 291*, in A. Gaito (a cura di) *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1754 ss.; G. Spangher, *sub art. 291*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 3023 ss.

Critica il dettato normativo L. Pistorelli, *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari: allontanamento dalla casa familiare; pagamento di un assegno*, in P. Zatti (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. IV, *Diritto penale della famiglia*, a cura di S. Riondato, 2^a ed., Giuffrè, Milano 2011, p. 92 s., ad avviso del quale la norma in oggetto appare “approssimativa e superficiale” rendendo difficile la determinazione dei presupposti, dal momento che «se al fine di determinare il presupposto della necessità l’interprete può rifarsi alla analitica descrizione dei requisiti previsti dal 3 co. dell’art. 282-bis, non è invece chiaro quale sia il parametro che il giudice è chiamato a valutare per identificare la situazione di urgenza che legittima l’adozione della misura».

²⁶ Per ulteriori approfondimenti, cfr. V. Maffeo, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2719 ss.; A. Marandola, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto*

introdotta una nuova misura cautelare personale di tipo coercitivo: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato *ex art. 282-ter c.p.p.*, con cui il giudice fa divieto al destinatario di avvicinarsi a luoghi determinati, che siano abitualmente frequentati dall'offeso, oppure gli impone di mantenere una determinata distanza da tali luoghi e dalla persona offesa. Scopo della "nuova figura cautelare" è quello di «assicurare una tutela immediata e a carattere "intermedio" alla vittima di condotte di molestie reiterate e assillanti, attraverso la creazione di una sorta di "schermo" protettivo che possa proteggerla ovunque si svolga la sua vita di relazione»²⁷.

Come la precedente disposizione dell'allontanamento dalla casa familiare, anche quest'ultima si caratterizza per la circostanza di affidare al giudice della cautela il compito di riempire la misura di quelle prescrizioni essenziali per raggiungere l'obiettivo cautelare ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa²⁸.

In presenza di "ulteriori esigenze di tutela", la norma *de qua* è riferibile anche ai prossimi congiunti della persona offesa, nonché a persone con essa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.

Con l'introduzione dell'*art. 282-quater c.p.p.*, è stato, infine, espressamente sancito uno specifico obbligo di comunicazione delle ordinanze di cui agli *artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.* alla vittima del reato – oltre che ai servizi socio-assistenziali territorialmente competenti –, con l'intento di rassicurare la persona offesa in merito all'adozione dei provvedimenti *de quibus*²⁹.

alla violenza sessuale e stalking, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 946; F. Zacchè, *Vecchi automatismi cautelari e nuove esigenze di difesa sociale*, in O. Mazza, F. Viganò (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, Giappichelli, Torino 2009, p. 296 ss.

²⁷ Così Biondolillo, *sub art. 282-ter*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 1137; negli stessi termini, C. Valentini, *sub art. 282-ter*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 2999.

Sulla misura *de qua*, cfr., altresì, G. Andreatza, *Misura cautelare del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. e indicazione dei luoghi*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 3353 s.; G. Bellantoni, *Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. e determinazione di luoghi e distanze*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 1283 ss.; F. Cerqua, *La tipologia delle misure cautelari personali*, in G. Spangher, C. Santoriello (a cura di), *Le misure cautelari personali*, vol. I, Giappichelli, Torino 2009, p. 403 ss.; L. Collini, *Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra principio di legalità e discrezionalità giudiziale*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 24 gennaio 2012; P. P. Dell'Anno, *sub art. 282-ter*, in A. Gaito (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1714 s.; C. Di Paola, *Una nuova misura cautelare per un nuovo reato*, in *Corr. merito*, 2009, p. 1008 ss.; G. Spangher, *La determinazione funzionale del divieto di avvicinamento alla vittima ex art. 282 ter c.p.p.*, in *Giur. it.*, 2015, p. 73; Id., *Le misure cautelari personali*, in Aa.Vv., *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, cit., p. 36 s.

²⁸ P. P. Dell'anno, *sub art. 282-ter*, in A. Gaito (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1715.

²⁹ In questi termini, C. Valentini, *sub art. 282-quater*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda, G. Spangher, cit., p. 3001 s. Come sottolinea P. Biondolillo, *sub art. 282-quater*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 1245, viene in questo modo assicurata alla persona offesa «una approfondita conoscenza delle prescrizioni imposte all'indagato e, quindi, la

3. Nel corso degli ultimi anni, «il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato hanno reso necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica»³⁰. Così, una incisiva azione di salvaguardia della vittima “particolarmente vulnerabile” è stata perseguita con l’emanazione del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*», conv. con mod. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119³¹, veicolata dai media come “legge contro il femminicidio”³²,

possibilità di segnalare tempestivamente alle autorità competenti eventuali trasgressioni ai fini di un possibile inasprimento della misura».

In senso critico, P. P. Dell’anno, *sub art. 282-quater*, in A. Gaito (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1716, il quale evidenzia come «la pur lodevole previsione del diritto della persona offesa a ricevere comunicazione delle ordinanze emesse ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter risulta non totalmente idonea ad assicurare integrale ristoro delle istanze di tutela eventualmente assicurate in precedenza dalle competenti autorità amministrative e che, anche successivamente alla comunicazione di cui alla presente norma siano rimaste inascoltate».

³⁰ L’espressione è tratta dal Preambolo del Presidente della Repubblica al d.l. n. 93 del 2013, pubblicato in *G.U.*, 16 agosto 2013, n. 191.

³¹ Fra i vari contributi dottrinali, cfr. G. Amato, *Si accentua la protezione delle “fasce deboli”*, in *Guida dir.*, 36, 2013, p. 59 ss.; Id., *Giro di vite su violenza sessuale e maltrattamenti*, *ivi*, 44, 2013, p. 77 ss.; F. Bartolini, *Considerazioni su alcune delle misure antiviolenza contenute nella l. n. 119/2013 su sicurezza pubblica e “femminicidio”*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2014, p. 1 ss.; G. Bellantoni, *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n. 119/2013*, cit., p. 641 ss.; E. Buccoliero, *Femminicidio: una legge imperfetta ma che rende le donne meno ricattabili e i minori meno invisibili*, in *Min. giust.*, 1, 2014, p. 153 ss.; A. Cisterna, *Dall’allarme sociale per i casi di “femminicidio” un intervento a 360 gradi su sicurezza e giustizia (decreto legge 14 agosto 2013 n. 93)*, in *Guida dir.*, 36, 2013, cit., p. 57 s.; Id., *Con un riequilibrio delle esigenze di sicurezza il provvedimento arriva sul “banco di prova”*, *ivi*, 44, 2013, cit., p. 73 ss.; A. Diddi, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, in *Proc. pen. e giust.*, 2, 2014, p. 92 ss.; D. Donati, *La violenza contro le donne*, in *www.questionegiustizia.it*, 16 dicembre 2013; C. Iasevoli, *Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p. per i delitti commessi con violenza alla persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 1392 ss.; C. D. Leotta, voce *Femminicidio*, in *Dig. disc. pen.*, VIII agg., Utet, Torino 2014, p. 248 ss.; F. Macrì, *Le nuove norme penali sostanziali di contrasto al fenomeno della violenza di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 1 ss.; A. Marandola, *Nuove norme in materia di violenza di genere: aspetti processuali*, in *Studium iuris*, 2014, p. 527 ss.; F. Occhiogrosso, *La legge sul femminicidio: un’occasione mancata*, in *Min. giust.*, 1, 2014, p. 148 ss.; P. Pittaro, *La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa normativa*, in *Fam. dir.*, 7, 2014, p. 715 ss.; R. A. Ruggiero, *La tutela processuale della violenza di genere*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2352 ss.; N. Stolfi, *Brevi note sulle nuove norme introdotte dalla l. 119/2013, in materia di violenza di genere*, in *Riv. pen.*, 2014, p. 657 ss.

³² La parola femminicidio esiste nella lingua italiana solo a partire dal 2001. Fino a quell’anno, l’unica parola esistente col significato di uccisione di una donna era uxoricidio. Ma uxoricidio, composta con la parola latina *uxor*, quindi moglie, alludeva solo all’uccisione di una donna in quanto moglie e veniva estesa anche agli uomini, quindi al coniuge in generale.

L’incalzante dilagare di fenomeni criminali commessi contro le donne in quanto tali, ha, così, reso necessario l’introduzione di un termine specifico che comprendesse «tutte le forme di violenza contro la donna in quanto *donna*, praticate attraverso diverse condotte misogine (maltrattamenti, abusi sessuali,

introdotta al fine di rafforzare sul piano sostanziale e processuale la tutela offerta alle donne e ai minori, in quanto soggetti più esposti a fenomeni delittuosi commessi con violenza alla persona³³.

La novella legislativa dà, in questo modo, attuazione alla Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la l. 27 giugno 2013, n. 77 e alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio *recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime del reato*, recepita con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, entrato in vigore il 20 gennaio 2016³⁴.

Collocandosi in piena sintonia con le più recenti disposizioni normative sovranazionali, la legge *de qua* si prefigge la realizzazione della prevenzione e l'immediata protezione della vittima della violenza di genere, intesa come «violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un

violenza fisica o psicologica), che possono culminare nell'omicidio.». Per questa definizione, cfr. voce *Femminicidio*, in www.treccani.it.

³³ Sul punto A. Diddi, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, cit., p. 92, che, in senso critico, evidenzia come in realtà il d.l. n. 93 del 2013 rappresenti «un contenitore nel quale sono confluiti interventi eterogenei che, oltre a riguardare la tutela delle vittime dei reati commessi in ambiente domestico-familiare e, più in generale, a rafforzare la sicurezza pubblica, incide in settori (come quello della protezione civile) del tutto estranei al contesto citato». In senso analogo, considerando «alquanto discutibile» l'inserimento nella legge *de qua* di previsioni estranee al tema della tutela della vittima nel procedimento penale, A. Marandola, *Nuove norme in materia di violenza di genere: aspetti processuali*, cit., p. 527.

Esprime perplessità D. Donati, *La violenza contro le donne*, cit., ad avviso del quale «in Italia il metodo con cui viene affrontato il fenomeno della violenza di genere è prevalentemente centrato sulla considerazione del problema dal punto di vista della “sicurezza pubblica” (che pure esiste ed è grave), mentre si fatica a trattare il problema come esigenza di tutela dei diritti fondamentali delle donne e mancano interventi organici che, partendo da un approccio socio-culturale al problema, garantiscano una risposta sistematica e interdisciplinare alla violenza intrafamiliare». Dello stesso avviso, R. A. Ruggiero, *La tutela processuale della violenza di genere*, cit., p. 2352.

Merita, altresì, segnalare come il suindicato decreto legge abbia ricevuto forti critiche anche dalla magistratura, dall'avvocatura e dagli operatori che si occupano della protezione delle vittime (associazioni, case delle donne), i quali hanno evidenziato la mancanza di sistematicità del provvedimento di urgenza, l'assenza di una adeguata indagine conoscitiva preliminare, la predisposizione di una linea di intervento che privilegia la finalità di ridurre l'allarme sociale connesso alla commissione di gravi reati “in danno di soggetti deboli”, piuttosto che la tutela del diritto fondamentale della donna all'integrità psicofisica.

³⁴ La novella rappresenta l'occasione per razionalizzare e dare sistematicità alle numerose disposizioni che nel corso degli ultimi anni hanno modificato le prerogative della persona offesa dal reato nel contesto processuale, e prevede misure specifiche finalizzate a riconoscere alla vittima «delle garanzie minime e uno status processuale attivo, al fine di rafforzare la protezione di tale figura “dal processo” e “nel processo”». In questi termini, D. Vispo, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processuale penalistico italiano*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 febbraio 2016.

Per ulteriori approfondimenti, cfr. M. Antinucci, *L'Italia recepisce le norme minime sulla tutela europea delle vittime dei reati*, in *Arch. pen. (web)*, 1, 2016, p. 1 ss.; A. Cisterna, *Oneri di informazione “pesanti” per i Pm e la polizia giudiziaria*, in *Guida dir.*, 7, 2016, p. 75 ss.; M. Cagossi, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*, cit.

particolare genere»³⁵.

Fra le tante novità introdotte sul versante processuale penale³⁶, particolare rilievo assumono quelle in materia di libertà personale³⁷.

In linea di continuità con la l. n. 38 del 2009 – che, attraverso l’inserimento dell’art. 282-*quater* c.p.p., ha introdotto la persona offesa «sul palcoscenico del sottosistema cautelare»³⁸ – la l. n. 119 del 2013 ha notevolmente ampliato i diritti informativi della vittima nel *sub*-procedimento cautelare, compiendo, così, un ulteriore passo nel cammino di «progressiva valorizzazione del ruolo processuale della vittima di reato»³⁹.

Innanzitutto, attraverso l’introduzione del comma 2-*bis* nell’art. 299 c.p.p., limitatamente ai procedimenti riguardanti tutti i delitti commessi con violenza alla persona, viene previsto che i provvedimenti di revoca o di sostituzione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.), del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.), del divieto od obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) e della custodia in carcere o in luogo di cura (rispettivamente artt. 285 e 286 c.p.p.) siano comunicati, a cura della polizia giudiziaria, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questi, alla stessa persona offesa, oltre che ai servizi socio-assistenziali⁴⁰. Viene, così, contemplato un vero e proprio obbligo di informazione della vittima, che ha per oggetto il provvedimento cautelare emesso.

In secondo luogo, il legislatore, interpolando i commi 3 e 4-*bis* dell’articolo 299 c.p.p., ha riconosciuto in capo alla persona offesa un vero e proprio diritto di “interpello obbligatorio”, nell’ipotesi di richiesta di revoca e sostituzione delle misure da parte del pubblico ministero o dell’imputato; la facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze *de libertate* è riconosciuta sia nella fase delle indagini preliminari che in quella

³⁵ La definizione di violenza di genere, cui la legge si richiama, è elaborata dal considerando n. 17 della direttiva 2012/29/UE.

³⁶ Oltre all’ambito cautelare, gli artt. 2 e 8, comma 2, d.l. n. 93 del 2013 contemplano, infatti, modifiche a diversi istituti e attività del procedimento penale: incidente probatorio, richiesta di archiviazione, chiusura e proroga delle indagini preliminari, giudizio direttissimo, dibattimento, patrocinio a spese dello Stato.

³⁷ Per un’analisi dettagliata sulle cautele apprestate nei confronti della vittima del reato, cfr. A. Procaccino, *L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in Aa.Vv., *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, cit., p. 75 ss.

³⁸ L’espressione è di A. Procaccino, *L’avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, cit., p. 88.

³⁹ H. Belluta, *Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 28 novembre 2013.

⁴⁰ Sul punto, cfr. A. Dalia, M. Ferraioli, *Manuale di diritto processuale penale*, 10^a ed., Wolters Kluwer Cedam, Milano 2018, p. 334 s.; A. De Caro, *Misure cautelari personali*, in Aa.Vv., *Manuale di diritto processuale penale*, 3^a ed., Giappichelli, Torino 2018, p. 383; V. Grevi, M. Ceresa Gastaldo, *Misure cautelari*, in G. Conso, V. Grevi, M. Bargis (a cura di), *Compendio di procedura penale*, 10^a ed., Wolters Kluwer Cedam, Padova 2020, p. 378; P. Tonini, C. Conti, *Manuale di procedura penale*, 22^a ed., Giuffrè, Milano 2021, p. 480 s.

successiva alla loro chiusura⁴¹.

La *ratio* di tali disposizioni, evidentemente, è quella di rendere partecipe la vittima di determinate tipologie di reato dell'evoluzione della posizione cautelare dell'indagato, ovvero dell'imputato, consentendole di presentare, entro un breve lasso temporale, memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p.; ciò al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente la conoscenza di ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta e garantire, in tal modo, la possibilità di instaurare un adeguato contraddittorio con la vittima del reato all'interno dell'incidente cautelare⁴². Ne scaturisce, così, un deciso potenziamento del ruolo dell'offeso, sia sul piano informativo che su quello partecipativo, «in un settore tradizionalmente segnato dalla esclusiva contrapposizione fra autorità e imputato, per natura estraneo al coinvolgimento di altri soggetti privati»⁴³.

Pur riconoscendo l'importanza delle prescrizioni normative in oggetto, non si possono, tuttavia, non evidenziarne vistose ambiguità: se, infatti, come prescritto dalle fonti sovranazionali, la finalità da realizzare era quella di assicurare un'adeguata informazione della vittima della violenza di genere sullo *status* cautelare dell'indagato e sulla sua evoluzione, purtroppo la disciplina contemplata nel novellato art. 299 c.p.p. si rivela insufficiente e lacunosa, dal momento che le vicende modificative delle misure cautelari prese in considerazione non esauriscono il novero delle ipotesi di estinzione delle misure cautelari⁴⁴.

⁴¹ Merita segnalare come il diritto al contraddittorio cartolare della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari è stato espressamente riconosciuto dalla legge di conversione n. 119 del 2013, in conseguenza delle critiche sollevate rispetto alla versione originaria del d.l. n. 93 del 2013, che non contemplava tale facoltà.

⁴² Sul punto, in dottrina, S. Buzzelli, *sub art. 299*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 1252; A. Procaccino, *L'avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, cit., p. 90; R. A. Ruggiero, *La tutela processuale della violenza di genere*, cit., p. 2356; F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, cit., p. 661. In giurisprudenza, Cass. pen., Sez. VI, 23 luglio 2015, n. 35613, in *CED Cass.*, n. 264342; Cass. pen., Sez. VI, 5 febbraio 2015, n. 6717, *ivi*, n. 262272.

⁴³ Così M. Bontempelli, *Novità nelle procedure di revoca e sostituzione*, in Aa.Vv., *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, cit., p. 144 ss., che allo stesso tempo evidenzia come la persona offesa «non entra però, nel procedimento incidentale cautelare, partecipandovi in modo necessario. (...) proprio come l'imputato la persona offesa "contempla" l'attività giudiziale dall'esterno, quale osservatore interessato a far sentire le proprie ragioni presentando memorie ex art. 121 c.p.p.».

⁴⁴ In questi termini, G. Sepe, *Violenza di genere e consultazione della persona offesa nelle vicende estintive delle misure cautelari*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 9 luglio 2014, ad avviso del quale occorre domandarsi se ed in quali termini la persona offesa possa essere consultata «allorchè, nella fase delle indagini preliminari, si prospetti non già l'eventuale revoca/modifica della misura cautelare, bensì la declaratoria di inefficacia della stessa».

Esprimono, altresì, criticità, H. Belluta, *Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al coinvolgimento della vittima*, cit.; E. Campoli, *La tutela della persona offesa nella violenza di genere: brevi riflessioni sulle novelle processuali*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2014, p. 221; G. Pavich, *Le novità del decreto legge sulle violenze di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 24 settembre 2013; R. A. Ruggiero, *La tutela processuale della violenza di genere*, cit., p. 2356.

Un intervento incisivo a tutela della persona offesa dal reato si è realizzato con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 212/2015, che, come già evidenziato, ha dato attuazione alla direttiva n. 2012/29/UE. Il testo sovranazionale costituisce oggi "la stella polare" di ogni intervento incentrato sulla vittima del reato e rappresenta un *unicum* nel panorama comunitario: «siamo infatti abituati a confrontarci con documenti europei che impongono innesti circoscritti sul tessuto codicistico»; invece, la direttiva *de qua* entra «a gamba tesa nell'ordinamento, stravolgendone le fondamenta»⁴⁵.

Nel dare attuazione alla direttiva in oggetto, il d.lgs. n. 212 del 2015 reca importanti innesti in tema di informazione, mostrando di condividere la strategia comunitaria di implementazione delle garanzie «di primo livello»: nessuna "inclusione" della vittima è possibile se la stessa non è messa in condizione di comprendere le vie di tutela che l'ordinamento le riserva.

Il meccanismo va attivato sin dal primo contatto con le autorità e deve assicurare la qualità e la certezza delle comunicazioni, il loro contenuto, nonché la formazione del personale chiamato ad interagire con le vittime.

Si è trattato di un intervento snello, che ha comportato l'introduzione di tre sole norme che agiscono sul tessuto del codice di rito e delle disposizioni di attuazione, implementando i diritti informativi e all'assistenza, ma offrendo al contempo nuovi spazi partecipativi.

L'art. 1 del decreto ha così introdotto queste nuove disposizioni normative, disponendole strategicamente nel titolo VI del libro I dedicato alla persona offesa: si prevede, *ex art. 90-bis c.p.p.*⁴⁶, che la vittima riceva, al pari dell'imputato, un elenco chiaro ed esaustivo dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento le riserva; nuovi avvisi anche in caso di scarcerazione, evasione o revoca delle misure di sicurezza detentive inflitte all'autore del reato, come disposto dall'art. 90-*ter* c.p.p.⁴⁷; particolarmente importante, poi, la definizione, contenuta nell'art. 90-*quater* c.p.p.⁴⁸, di persona in

Ad avviso di A. Diddi, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, cit., p. 99, non è del pari chiaro se le particolari formalità contemplate «vadano osservate quando la revoca o la sostituzione della misura cautelare sia disposta *ex officio* nei casi previsti dall'art. 299, comma 3, c.p.p. (...) ovvero, ancora, quando la revoca o la sostituzione della custodia in carcere sia disposta per ragioni di salute».

⁴⁵ Così, F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont. (web)*, 11 aprile 2016.

⁴⁶ Cfr. A. Ciavola, sub art. 90-*bis*, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 308 ss.; I. Conti, sub art. 90-*bis*, in S. Beltrani (diretto da), *Codice di procedura penale*, Giuffrè, Milano 2019, p. 345 ss.; M. Gualtieri, sub art. 90-*bis*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 944 ss.

⁴⁷ A. Ciavola, sub art. 90-*ter*, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 312 s.; I. Conti, sub art. 90-*ter*, in S. Beltrani (diretto da), *Codice di procedura penale*, cit., p. 347 ss.; M. Gualtieri, sub art. 90-*ter*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 950 ss.

⁴⁸ A. Ciavola, sub art. 90-*quater*, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 314 s.; I. Conti, sub art. 90-*quater*, in S. Beltrani (diretto da), *Codice di procedura penale*, cit., p. 349 ss.; M. Gualtieri, sub art. 90-*quater*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 954 ss.

condizioni di “particolare vulnerabilità”, le cui esigenze di protezione vanno valutate sulla base di alcuni indici rivelatori, ma altresì all’esito di accurata indagine *case by case*.

Sempre fra le disposizioni generali, si segnala il nuovo comma 2-*bis* dell’art. 90 c.p.p.⁴⁹, che impone una perizia nei casi di incertezza sull’età della vittima e l’estensione ai conviventi dei diritti spettanti ai familiari in caso di decesso dell’offeso (art. 90, comma 3, c.p.p.).

In tema di protezione della vittima, si evidenzia come il freno alla ripetibilità delle audizioni del vulnerabile (art. 190-*bis* c.p.p.) e la puntualizzazione del regime speciale di assunzione delle dichiarazioni (artt. 134, 351, 362 392, 398 e 498 c.p.p.) rappresentino interventi doverosi, che, tuttavia, «filtrano attraverso maglie assai strette il diritto al confronto dell’imputato; di qui, probabilmente, la scelta di un innesto normativo ridotto ai minimi termini»⁵⁰.

Il diritto all’informazione viene garantito appieno anche per la vittima alloggota: finalmente il legislatore ha esteso la tutela linguistica a tutti i protagonisti del processo, prevedendo all’art. 143-*bis* c.p.p. il diritto dell’offeso alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, e all’assistenza di un interprete⁵¹.

Sempre alla vittima straniera sono dedicate le nuove disposizioni attuative inserite dall’art. 2 d.lgs. n. 212/2015: da un lato, si prevede che la persona offesa che non conosce la lingua italiana nel proporre querela abbia diritto di utilizzare l’idioma di nascita (art. 107-*ter* disp. att. c.p.p.); dall’altro, si riconosce all’offeso residente o domiciliato nel territorio dello Stato che abbia subito un danno oltre i confini nazionali, il diritto a ché le autorità locali curino l’insinuazione del procedimento dinanzi a quelle competenti (art. 108-*ter* disp. att. c.p.p.).

Nell’ottica di dare piena attuazione alle indicazioni provenienti dalla direttiva 2012/29/UE e di completare l’attuazione realizzata con il d.lgs. 212/2015, il legislatore, con la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (c.d. Riforma Orlando), è intervenuto su diversi versanti attinenti i poteri della vittima.

Con riguardo ai diritti informativi, si è anzitutto riconosciuto alla persona offesa il diritto di chiedere all’autorità procedente informazioni relative allo stato del procedimento, senza pregiudizio del segreto investigativo, una volta che siano decorsi

⁴⁹ Per un commento cfr., A. Ciavola, *sub* art. 90, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 303; I. Conti, *sub* art. 90, in S. Beltrani (diretto da), *Codice di procedura penale*, cit., p. 338 ss.; M. Gualtieri, *sub* art. 90, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 917.

⁵⁰ Ancora, F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla direttiva 2012/29/UE*, cit., p. 6.

⁵¹ F. Mancini, *sub* art. 143-*bis*, in S. Beltrani (diretto da) *Codice di procedura penale*, cit., p. 495 s.; P. Rivello, *sub* art. 143-*bis*, in A. Giarda, G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1536 ss.; S. Sau, *sub* art. 143-*bis*, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., p. 523 ss.

sei mesi dalla presentazione della denuncia o della querela (art. 335 comma 3-ter c.p.p.). Coerentemente, si è inserito nella comunicazione sui diritti di cui all'art. 90-bis c.p.p. l'avviso della «facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter». Si tratta di una modifica apprezzabile negli intenti, ma che lascia più di qualche perplessità a causa della sua formulazione: il richiamo alla necessità di tutelare il segreto investigativo e il riferimento alla mera possibilità di «chiedere di essere informata» sembrano lasciare un'ampia discrezionalità all'autorità procedente.

Ulteriore modifica relativa alle garanzie di conoscenza riguarda l'obbligo di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione contemplato dall'art. 408 comma 3-bis c.p.p.: inserito nel 2013 con riguardo ai «delitti commessi con violenza alla persona», viene esteso al «reato di cui all'articolo 624-bis c.p. (ovvero furto in abitazione e con strappo)».

Più recentemente, un'ulteriore azione di tutela della vittima del reato si è realizzata con l'entrata in vigore della l. 19 luglio 2019, n. 69., c.d. legge sul “Codice rosso”⁵², che, fra le varie modifiche apportate, ha rinforzato il diritto all'informazione della vittima, intervenendo anche nell'ambito cautelare. A tal riguardo, l'articolo 14 della legge n. 69 del 2019 incrementa le informazioni fornite alla persona offesa ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p., che debbono comprendere, oltre alle strutture sanitarie presenti sul territorio, quali case-famiglia, centri antiviolenza e case rifugio, anche i servizi di assistenza alle vittime di reato.

L'articolo 15 della l. n. 69 del 2019 prevede, invece, la modifica di tutta una serie di articoli vertenti in materia di comunicazioni: l'art. 90-ter c.p.p. relativo, come si è visto, alle comunicazioni di evasione e scarcerazione dell'imputato, viene integrato da un comma 1 bis che impone che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché di volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, in presenza delle fattispecie da “codice rosso” – da cui è esclusa l'ipotesi di reato di cui all'art. 612 ter c.p. (“Diffusione di immagini o video sessualmente espliciti”, c.d. *revenge porn*) –, debbano essere sempre comunicati «alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato». Il comma 1 bis dell'art. 90-ter c.p.p., a differenza del suo comma 1, non fa salva come eccezione a tale obbligo di comunicazione, l'ipotesi in cui ricorra un pericolo concreto di danno per l'autore del reato, così confermando l'importanza di rendere tempestivamente edotta la vittima di

⁵² Per un commento della legge *de qua* cfr. L. Algeri, *Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (Codice rosso) (Legge 19 luglio 2019, n. 69)*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1363 ss.; D. Russo, *Emergenza “codice rosso”. (A proposito della legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere)*, in www.sistemapenale.it, 9 gennaio 2020; N. Triggiani, *L'ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: la legge “Codice rosso”*, in *Proc. pen. e giust.*, 2, 2020, p. 451 ss.; A. Valsecchi, *Legge 19 luglio 2019, n. 69. “Codice rosso” e diritto penale sostanziale: le principali novità*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 163 ss.

tali provvedimenti.

La modifica dell'art. 90-ter c.p.p., deve, inoltre, coordinarsi, seppur in maniera imperfetta, con la previsione di cui all'art. 299, comma 2-bis, c.p.p., in materia di misure coercitive o interdittive: l'art. 15, quarto comma, l. n. 69 del 2019 dispone, infatti, che – nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti commessi con violenza alla persona – la revoca o la sostituzione di dette misure a carico dell'indagato debbano essere immediatamente comunicate anche alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. Il successivo comma quinto introduce, poi, analoghe modifiche sia all'art. 659, comma 1-bis c.p.p. – ove viene prescritto un obbligo di comunicazione da parte del pubblico ministero alla persona offesa qualora il giudice di sorveglianza emetta un provvedimento di scarcerazione del condannato per un reato da “codice rosso” – sia all'art. 282-quater c.p.p., imponendo che le misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa vengano comunicate a quest'ultima, e, ove nominato, al suo difensore, nonché ai servizi socio-assistenziali.

Da questa breve analisi appare evidente come il legislatore nel corso degli ultimi anni abbia intrapreso un percorso volto al rafforzamento del ruolo dell'offeso all'interno del procedimento penale; l'auspicio è che si continui in questa direzione nell'ottica di una piena trasformazione della vittima da “muto spettatore” a “protagonista” della vicenda processuale.